

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Quale committente non aveva designato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione, né aveva nominato il coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativamente ad un cantiere in cui erano in corso i lavori di costruzione di 26 villette a schiera.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

L'obbligo della nomina dei coordinatori è posto, in via alternativa, a carico del committente o del responsabile dei lavori, sicché il precetto è osservato se uno dei due obbligati effettui le nomine. In caso d'omissione, invece, entrambi i soggetti incorrono in responsabilità penale.

Il committente può essere sgravato degli obblighi in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei soltanto se abbia conferito incarico al responsabile dei lavori, non essendo sufficiente, per l'esonero da responsabilità, la nomina del responsabile dei lavori ove non intervenga delega a quest'ultimo.

Note:

Esito: Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2006

Numero: 29138

Sezione: III

cod. 38

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.